

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E (DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA CONROPARTE) PER FORNITURA DI ARREDO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/2024/0262264 del 27/05/2024, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

- costituzione Regione

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale dott. Massimo Bisogno, nato a Salerno il 20/07/1971, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n.72/2021. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 **E 14**, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

2) La Società/ Impresa.....c.f. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata (Società, Impresa individuale, ecc.: att!! una volta denominata in un certo modo la controparte contrattuale occorre mantenere la stessa denominazione per l'intero contratto), nella persona del dott/sig.....(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante (indicare con precisione anche la carica societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Società/Impresa), domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Società/Impresa) avente sede in..... (indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa risultante dalla visura camerale Telemaco).

- nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formuladella costituzione della Società potrà essere la seguente:

2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco), di seguito denominata (Società, Impresa individuale) nella persona del dot (o sig.) (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica societaria) Dott. nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via....

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale

- costituzione di un raggruppamento:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a il domiciliato

per la carica presso la sede legale in alla via n. ..., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n...) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp" e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente contratto in formato digitale

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

- 1) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.....;
- 2) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.....;
- 3) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale (inserire denominazione Ufficio) la regolarità della visura camerale del (documento Tinserire n. documento), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal....., numero e codice fiscale n. e R.E.A. n...

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le

visure camerali di tutte le Società componenti il raggruppamento).

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 del d. lgs 159/2011:

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale alla Prefettura di Napoli con nota con prot. n. dele che sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza stipulare il contratto.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOD (motivare l'urgenza del...n.....e che il Dirigente dell'UOD.....con nota prot. n..... ricevuta dalla Prefettura di...Inserire la Provincia) il....., il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di.....(Inserire la Provincia).

(Si evidenzia che, a norma dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 "l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari". Pertanto, il motivo dell'urgenza deve essere adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge).

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l'informazione:

Verificato, altresì, che l'UOD.....(indicare denominazione UOD) ha prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di.....(indicare la provincia) prot.....del.....in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

Considerato che l'UOD ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011.

- se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto:

Considerata l'urgenza attestata con nota del Dirigente dell'UOD del.....prot. n.....e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che a proprio carico non sussistono e propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....

Considerato che l'UOD.....ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento).

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

.....

 Le premesse sono fondamentali poiché ripercorrono l'iter procedimentale che ha portato alla conclusione del contratto, consentendo l'emersione dell'interesse pubblico che è sotteso alla stipulazione e permettendo l'elencazione, in ordine cronologico, di tutti quei provvedimenti, atti, documenti i cui contenuti vincolanti per le parti saranno richiamati successivamente nel contratto attraverso l'inserimento della clausola di rinvio di cui all'art. 1).

Si tratta di una parte non schematizzabile perché diversa in ragione delle peculiarità di ciascun contratto, tuttavia in generale devono essere richiamati:

gli atti approvativi dei Bandi di gara, dei Capitolati, gli atti che approvano verbali o nominano commissioni, gli atti che autorizzano l'impegno di spesa, gli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, gli atti di controllo, il parere dell'avvocatura, gli atti che approvano lo schema di contratto).

- tra le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, vanno inserite quelle volte ad acclarare l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (tale verifica si sostanzia nella dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proveniente dall'UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare)

ARTICOLATO

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata: 1) Offerta economica; 2) Capitolato Speciale. Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata la Direzione Generale dell'Ufficio Speciale stipulante, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

dal d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di fornitura in opera di arredi disciplinato dal Capitolato speciale.

Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura in opera di arredi per interni e servizi correlati (fornitura di arredi da effettuare a consegne differite, imballaggio, trasporto, disimballaggio, montaggio, smaltimento imballaggi,) per max 250 postazioni di facilitatori da allestire presso locali messi a disposizione da enti pubblici ubicati nelle cinque province della regione Campania,

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

Il servizio che la Società (o R.T.I. o altro) si sostanzierà nell'allestire i Punti di Facilitazioni presso sedi di Uffici Pubblici dislocati nelle province campane.

La società dovrà fornire le seguenti prestazioni:

- Servizi di imballaggio;
- Fornitura di arredi;
- Trasporto con consegne differite secondo un cronoprogramma da concordare;
- Montaggio;
- Smaltimento imballaggi;

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto/ le attività oggetto dell'affidamento, avranno la durata di sessanta giorni.....a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto..... (eventuale: con presentazione del rapporto finale sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi entro...)

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel..... (in genere tali informazioni sono reperibili nel cronoprogramma).

(I contratti devono avere decorrenza e durata certe e non possono essere stipulati con onere continuativo per la Giunta Regionale della Campania. La durata del contratto decorre normalmente dalla data di sottoscrizione dello stesso; qualora sia stato disposto l'inizio

anticipato dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, la decorrenza avrà luogo dalla data del verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti e protocollato agli atti dell'ufficio proponente. Le parti possono altresì convenire che la decorrenza del contratto avvenga dalla data di consegna dei lavori, se successiva alla stipula. Di tali circostanze si dovrà dare atto nello schema di contratto, nell'articolo "Decorrenza e durata". Copia del verbale di consegna anticipata è conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante. È nulla la clausola che dispone la proroga tacita del contratto. La proroga dei contratti pubblici – da effettuarsi mediante contratto nella forma prevista dalla legge - è consentito nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici).

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

Fermo il pieno rispetto da parte della Società delle previsioni contenute nel Capitolato, sono a carico della medesima Società - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell'Offerta e nel Contratto, nonché negli allegati ai suindicati atti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione.

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione, nonché di dare immediata comunicazione alla

Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. La Società si obbliga, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

La Società non sarà ritenuta responsabile per la mancata o ritardata esecuzione delle sue obbligazioni nel caso in cui l'inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, c.d. shock esogeni, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze imprevedute ed imprevedibili che siano sottratte al suo normale controllo o che determinano comunque il superamento della normale "Alea" del Contratto (di seguito la "Forza Maggiore").

Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo nell'esecuzione del Contratto, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione a mezzo PEC. La Società è tenuta a comunicare alla Regione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Regione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 7 - Personale impiegato dalla Società e inadempienze contributive e retributive

La Società è obbligata ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

La Società si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Per le prestazioni richieste la Società si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con

contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla normativa in vigore.

È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Regione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Regione da qualsivoglia onere e responsabilità.

La Società si obbliga a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della Fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Regione. Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore della Regione per qualsivoglia richiesta inerente alla Fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della Fornitura nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale della Regione. Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Regione, in virtù del Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Regione, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Regione, iii) inserite nell'organizzazione della Regione. La Regione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai sensi di quanto previsto agli art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: (i) in caso di ottenimento da parte della Regione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compresi i subappaltatori), la Regione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Regione direttamente agli

enti previdenziali e assicurativi; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura previo rilascio del DURC.

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo dovuto alla Società dalla Regione per l'erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto è fissato in € XXXX al netto di IVA come per legge, onnicomprensivo anche degli oneri fiscali.

Il pagamento della/e fattura avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima, previo esito positivo delle verifiche della regolare esecuzione della Fornitura di cui al presente Contratto e previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione. Il costo di installazione una tantum sarà fatturato al collaudo dei servizi.

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n.136. e dovrà comunicare il conto corrente dedicato all'intervento sul quale avverranno i relativi pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La fattura dovrà essere inviata con modalità elettronica ai sensi dell'art. 3 del decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 mediante l'utilizzo dell'apposito codice IPA.

La Società si obbliga a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Regione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

In caso di ritardo, da parte della Regione, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine suindicato, spettano alla Società gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art 9 - Cauzione

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, la Società ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla xxxxx pari all'importo xxxxxx.

La cauzione di cui al precedente comma, prestata dalla Società a garanzia della regolare e corretta

esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale, sarà svincolata al termine del Contratto previa verifica di regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP e della eventuale deduzione di crediti della Regione verso la Società.

La Società si obbliga a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La Regione ha diritto di valersi direttamente della cauzione per la soddisfazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla Regione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento, la Regione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita. Resta salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che la Regione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli artt. 122 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della Fornitura de qua; b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione; d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione; e. qualora la Società fornisca prodotti che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta; f. qualora la Società fornisca prodotti a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta; g. in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 10 - Recesso

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di: a. giusta causa, b. reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi, c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Nei casi indicati al precedente comma, la Società ha diritto al pagamento da parte della Regione delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La Regione potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte,

avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), tenendo indenne la Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso di recesso, la Società si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.

Fermo quanto previsto nei commi precedenti, la Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 11 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna degli articoli richiesti rispetto al termine concordato;
- € 200,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, emersa a seguito dei controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, fino al ritiro ed alla sostituzione degli stessi con prodotti ritenuti conformi.

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall'art. 2 del presente capitolato inteso come importo massimo d'acquisto previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 12 - Clausola di manleva

La Società alla data di sottoscrizione del Contratto individua nella persona del sig. il proprio Responsabile unico delle attività contrattuali (Responsabile della fornitura) al quale la Regione, nelle persone del proprio RUP o suo delegato, può fare riferimento per ogni

aspetto riguardante la Fornitura.

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 13 - Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La Società può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto di fornitura.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra

descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 17 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 19 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima,

per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 20 - Verifica di conformità

A seguito della consegna della Fornitura, la Regione si riserva la facoltà di effettuare la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico- funzionale. Tali verifiche constateranno l'esattezza e la congruità della Fornitura eseguita, a norma del Capitolato.

L'accettazione della Fornitura oggetto dell'appalto sarà formalizzata con apposito verbale di conformità a fronte del quale la Società potrà procedere con la fatturazione.

In caso di non accettazione della Fornitura sarà cura della Società sottoporre alla valutazione della Regione eventuali azioni correttive da mettere in atto nel più breve tempo possibile per la risoluzione delle anomalie.

La Società dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica di conformità, secondo le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato, oppure concordati con la Regione.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico della Società.

La Regione, a seguito della consegna della Fornitura, rilascerà il certificato di verifica di conformità, attestante l'esatta esecuzione delle prestazioni, qualora risulti che la Società abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente applicabile.

Art. 20 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 21 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 22 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società si impegna a comunicare entro 5 gg dalla sottoscrizione gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 5 giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla **D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del**

15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 24 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP,nominato con Decreto Dirigenziale n.del..... , e, per la Società, dal Legale rappresentante ,.....

Il DEC per la Regione è....., nominato con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale; per la Società il Capo Progetto è :.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 25 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: us11@pec.regione.campania.it
- 2) SOCIETA':

Art. 26 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 18, comma 1 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Letto, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

REGIONE CAMPANIA

SOCIETA'